

N. 4

## ORDINE ESECUTIVO

### **Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale a causa della carenza di personale sanitario nello Stato di New York**

**PREMESSO CHE**, si prevede che le attuali carenze di personale negli ospedali e in altre strutture sanitarie avranno un impatto sulla disponibilità delle cure, minacciando la salute e la sicurezza pubblica;

**PREMESSO CHE**, si prevede che la grave carenza di personale negli ospedali e in altre strutture sanitarie influirà sulla capacità di fornire cure critiche e di servire adeguatamente le popolazioni vulnerabili;

**PREMESSO CHE**, c'è un bisogno immediato e critico di integrare il personale per assicurare che le strutture sanitarie possano fornire assistenza;

**TUTTO CIÒ PREMESSO**, Io, Kathy Hochul Governatrice dello Stato di New York, in virtù dell'autorità conferitami dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato di New York, con il presente atto dichiaro, ai sensi della sezione 28 e dell'articolo 2-B della Legge esecutiva, uno stato di disastro imminente nello Stato di New York, a causa del quale i governi locali impattati non sono in grado di rispondere adeguatamente, e pertanto, dichiaro lo stato di emergenza nazionale per l'intero Stato di New York. Il presente Ordine esecutivo sarà in vigore per trenta giorni dalla data di emissione; e

**INOLTRE**, ai sensi della sezione 29 dell'articolo 2-B della Legge esecutiva, ordino l'attuazione del Piano statale completo per la gestione delle emergenze (State Comprehensive Emergency Management Plan) e autorizzo le agenzie statali per quanto necessario ad adottare le misure adeguate per assistere i governi locali e le persone per proteggere la salute pubblica, il benessere e la sicurezza.

**INOLTRE**, in virtù dell'autorità conferitami dalla sezione 29-a dell'articolo 2-B della Legge esecutiva di sospendere o modificare temporaneamente leggi generali e locali, ordinanze, provvedimenti, norme e regolamenti, anche parzialmente, di qualsiasi agenzia durante un disastro statale, nel caso in cui il rispetto di tali leggi generali e locali, ordinanze, provvedimenti, norme e regolamenti potrebbe impedire, ostacolare o ritardare gli interventi necessari per far fronte alla situazione di disastro, con il presente atto sospendo temporaneamente o modifico, per il periodo dalla data del presente Ordine esecutivo al 27 ottobre 2021, le seguenti disposizioni:

- Le sezioni da 6512 a 6516 e 6524 della Legge sull'istruzione e la Parte 60 del Titolo 8 del NYCRR, nella misura necessaria a permettere ai medici autorizzati e in regola in qualsiasi stato degli Stati Uniti di esercitare la professione medica nello Stato di New York senza incorrere in sanzioni civili o penali legate alla mancanza di licenza, e per permettere ai medici autorizzati e in regola in qualsiasi provincia o territorio del Canada, o in qualsiasi altro paese approvato dal Dipartimento della salute di esercitare la professione medica nello Stato di New York senza incorrere in sanzioni civili o penali legate alla mancanza di licenza;
- La sezione 6502 della Legge sull'istruzione e la sezione 59.8 del Titolo 8 del NYCRR, nella misura necessaria a permettere ai medici autorizzati e in regola nello Stato di New York ma non registrati nello Stato di New

York di praticare nello Stato di New York senza incorrere in sanzioni civili o penali legate alla mancanza di registrazione;

- Le sezioni da 6512 a 6516 e 6905, 6906 e 6910 della Legge sull'istruzione e la Parte 64 del Titolo 8 del NYCRR, nella misura necessaria a permettere agli infermieri registrati, agli infermieri professionali con licenza, e agli infermieri praticanti con licenza e in regola in qualsiasi stato degli Stati Uniti di esercitare nello Stato di New York senza incorrere sanzioni civili o penali per mancanza di licenza, e per permettere agli infermieri registrati, agli infermieri professionali con licenza, e agli infermieri praticanti con licenza e ai professionisti con un titolo simile con licenza e in regola in qualsiasi provincia o territorio del Canada, o in qualsiasi altro paese approvato dal Dipartimento della salute di esercitare nello Stato di New York senza incorrere in sanzioni civili o penali legate alla mancanza di licenza;
- Le sezioni da 6512 a 6516 e 6541 della Legge sull'istruzione e la Parte 60.8 del Titolo 8 del NYCRR, nella misura necessaria per permettere agli assistenti medici autorizzati e in regola in qualsiasi stato degli Stati Uniti di esercitare la professione medica nello Stato di New York senza sanzioni civili o penali legate alla mancanza di licenza, e per permettere agli assistenti medici o a professionisti con un titolo simile, autorizzati e in regola in qualsiasi provincia o territorio del Canada o in qualsiasi altro paese approvato dal Dipartimento della salute, di praticare nello Stato di New York senza sanzioni civili o penali legate alla mancanza di licenza;
- Le sezioni 3502 e 3505 della Legge sulla salute pubblica e la Parte 89 del Titolo 10 del NYCRR nella misura necessaria a permettere ai tecnici radiologi con licenza e in regola in qualsiasi stato degli Stati Uniti di praticare nello Stato di New York senza sanzioni civili o penali legate alla mancanza di licenza;
- Le sezioni 8502, 8504, 8504-a, 8505 e 8507 della Legge sull'istruzione e il Capitolo 79-4 del Titolo 8 del NYCRR, nella misura necessaria a permettere ai terapisti respiratori con licenza e in regola in qualsiasi stato degli Stati Uniti di esercitare nello Stato di New York senza sanzioni civili o penali legate alla mancanza di licenza;
- Le sezioni da 6512 a 6516 e 8510 della Legge sull'istruzione e il Capitolo 79-4 del Titolo 8 del NYCRR nella misura necessaria a permettere ai tecnici di terapia respiratoria in possesso di licenza e in regola in qualsiasi stato degli Stati Uniti di praticare nello Stato di New York senza sanzioni civili o penali legate alla mancanza di licenza;
- La sezione 6502 della Legge sull'istruzione e 8 NYCRR 59.8, nella misura necessaria a permettere ad assistenti medici, infermieri professionali registrati, infermieri praticanti autorizzati e in regola nello Stato di New York ma non registrati nello Stato di New York di praticare nello Stato di New York senza sanzioni civili o penali legate alla mancanza di registrazione, e per permettere assistenti specializzati, terapisti respiratori, tecnici di terapia respiratoria, farmacisti, infermieri clinici specializzati, dentisti, igienisti dentali, assistenti alla poltrona registrati, ostetriche, trasfusioneisti, tecnologi di laboratorio, tecnici di citologia, tecnici di laboratorio certificati, tecnici di istologia certificati, assistenti sociali clinici con licenza, assistenti sociali master con licenza, podologi, fisioterapisti, assistenti fisioterapisti, consulenti per la salute mentale, terapisti matrimoniali e familiari, terapisti delle arti creative, psicoanalisti e psicologi che hanno una licenza non vincolata e sono attualmente in regola nello Stato di New York ma non registrati nello Stato di New York per esercitare nello Stato di New York senza sanzioni civili o penali legate alla mancanza di registrazione;
- Le sezioni 6951, 6952, 6953 e 6955 della Legge sull'istruzione, nella misura necessaria a permettere alle ostetriche in possesso di licenza e in regola in qualsiasi stato degli Stati Uniti, o in qualsiasi provincia o territorio del Canada, o in qualsiasi altro paese come approvato dal Dipartimento della salute di esercitare nello Stato di New York senza sanzioni civili o penali relative alla mancanza di licenza;
- La sezione 3507 della Legge sulla salute pubblica e la Parte 89 del Titolo 10 del NYCRR nella misura necessaria a permettere ai tecnologi radiologi autorizzati e in regola nello Stato di New York ma non registrati nello Stato di New York di praticare nello Stato di New York senza sanzioni civili o penali legate alla mancanza di registrazione;
- Gli articoli da 6512 a 6516, 6548 e 6911 della Legge sull'istruzione e gli articoli 60.11 e 64.8 del titolo 8 del NYCRR, nella misura necessaria a permettere agli infermieri specialisti, agli assistenti specialisti e ai professionisti con titoli sostanzialmente simili certificati e in regola in qualsiasi stato degli Stati Uniti, o in qualsiasi provincia o territorio del Canada, o in qualsiasi altro paese approvato dal Dipartimento della Salute di praticare nello Stato di New York senza sanzioni civili o penali legate alla mancanza di certificazione;
- Le sezioni da 6512 a 6516, e 7704 della Legge sull'istruzione e la Parte 74 del Titolo 8 del NYCRR, nella misura necessaria a permettere agli assistenti sociali master con licenza, agli assistenti sociali clinici con licenza, e a professionisti con titoli sostanzialmente simili con licenza e in regola in qualsiasi stato degli Stati

Uniti, o in qualsiasi provincia o territorio del Canada, o in qualsiasi altro paese approvato dal Dipartimento della salute di praticare nello Stato di New York senza sanzioni civili o penali relative alla mancanza di licenza;

- La sezione 6908 della Legge sull'istruzione e i relativi regolamenti, nella misura necessaria a consentire ai laureati registrati del Dipartimento dell'istruzione dello Stato, con qualifica di infermiere professionista, di essere impiegati per lavorare come infermieri in un ospedale o in una casa di cura per 180 giorni immediatamente dopo il completamento con successo di un programma di formazione qualificante per l'ottenimento della licenza nello Stato di New York, a condizione che il laureato presenti al Dipartimento dell'istruzione dello Stato una domanda di certificazione come infermiere professionista;
- La sezione 8609 della Legge sull'istruzione e i relativi regolamenti, nella misura necessaria a permettere ai laureati registrati del Dipartimento dell'istruzione statale, con qualifica di tecnologo o tecnico di laboratorio clinico, di essere impiegati per lavorare per 180 giorni immediatamente dopo il completamento con successo di un programma di formazione qualificante per la licenza dello Stato di New York, in un laboratorio clinico con un permesso valido dello Stato di New York, a condizione che il laureato presenti una domanda per una licenza e un permesso limitato come praticante di laboratorio clinico dello Stato di New York;
- La sottodivisione 5 della sezione 6907 della Legge sull'istruzione e il relativo regolamento, nella misura necessaria a consentire ai laureati dei programmi di formazione qualificanti per infermieri professionali registrati e infermieri diplomati registrati dal Dipartimento dell'istruzione statale di essere impiegati per lavorare come infermieri sotto la supervisione di un infermiere professionale registrato e con l'approvazione dell'ospedale o della casa di cura che li impiega per 180 giorni immediatamente dopo la laurea;
- La sezione 6524 della Legge sull'istruzione, sezione 60.7 del Titolo 8 del NYRR e sezione 405.4, paragrafo (1) della sottodivisione (g) del titolo 10 del NYCRR nella misura necessaria a consentire a qualsiasi medico che si laureerà nel 2021 o 2022 in un corso di medicina accreditato da un'agenzia di accreditamento per l'istruzione medica, dal Liaison Committee on Medical Education o dall'American Osteopathic Association, e sia stato accettato da un Accreditation Council for Graduate Medical Education per partecipare a un programma accreditato di specializzazione all'interno o al di fuori dello Stato di New York per praticare in qualsiasi istituzione sotto la supervisione di un medico autorizzato;
- Le sezioni da 6512 a 6516, e 6524 della Legge sull'istruzione e la Parte 60 del Titolo 8 del NYCRR, nella misura necessaria a consentire agli individui, che si sono laureati in programmi medici registrati o accreditati situati nello Stato di New York nel 2021, di esercitare la professione medica nello Stato di New York, senza la necessità di ottenere una licenza e senza incorrere in sanzioni civili o penali per la mancanza di licenza, a condizione che tali laureati siano in tutti i casi supervisionati da un medico autorizzato e registrato per l'esercizio della professione medica nello Stato di New York;
- La sezione 212 della Legge sulle pensioni e la previdenza sociale allo scopo di escludere qualsiasi reddito guadagnato durante il periodo dell'emergenza dal limite di reddito calcolato in base a tale sezione;
- La sezione 2805-k della Legge sulla salute pubblica e le sezioni 405.4, 405.5, 405.9, 405.14, 405.19, e 405.22 del Titolo 10 del NYCRR, nella misura necessaria a consentire al personale con la necessaria competenza professionale e che ha il titolo e le credenziali per lavorare in una struttura in conformità con tale sezione della Legge sulla salute pubblica e tali sezioni del NYCRR, o che ha il titolo e le credenziali per lavorare in una struttura in un altro stato in conformità con le leggi e i regolamenti applicabili di tale altro stato, di esercitare in una struttura nello Stato di New York;
- L'articolo 30 della Legge sulla salute pubblica nella misura necessaria a permettere per permettere agli EMT e agli Advanced EMT di fornire servizi urgenti e non urgenti all'interno del loro ambito di pratica oltre i contesti attualmente autorizzati, come gli ospedali;
- La suddivisione d e u della sezione 800.3 del titolo 10 del NYCRR, nella misura necessaria a permettere al personale del servizio di pronto soccorso di fornire paramedicina comunitaria, utilizzare destinazioni alternative, telemedicina per facilitare il trattamento dei pazienti sul posto, e gli altri servizi che possono essere approvati dal funzionario capo della sanità;
- La sottodivisione (7) della sezione 3001 della Legge sulla salute pubblica e la sottodivisione (p) della sezione 800.3 del Titolo 10 del NYCRR, nella misura necessaria a permettere ai tecnici di medicina e paramedici certificati di pronto soccorso, che forniscono servizi di paramedicina comunitaria con l'approvazione preventiva del Dipartimento della salute, di somministrare vaccinazioni contro l'influenza e il COVID-19 secondo un ordine non specifico del paziente e sotto la direzione medica di un medico autorizzato, purché,

tuttavia, i tecnici medici e paramedici di pronto soccorso debbano prima soddisfare le condizioni stabilite dal funzionario capo della Salute;

- La sezione 6951 della Legge sull'istruzione e la sezione 79-5.5 del Titolo 8 del NYCRR, nella misura in cui tali disposizioni limitano la pratica ostetrica alla gestione delle gravidanze normali, al parto e all'assistenza post-partum, nonché all'assistenza primaria preventiva per la salute riproduttiva di donne essenzialmente sane e alla valutazione, rianimazione e rinvio dei neonati, e nella misura in cui limitano la pratica ostetrica alle ostetriche che esercitano secondo rapporti di collaborazione con medici od ospedali autorizzati, in modo che ai fini della presente emergenza catastrofica, le ostetriche possano somministrare vaccinazioni contro l'influenza e il COVID-19 a qualsiasi paziente in base a un ordine non specifico del paziente in siti supervisionati o approvati dal Dipartimento della salute dello Stato di New York o dai dipartimenti sanitari locali, e gestiti sotto la supervisione medica di medici autorizzati, assistenti medici autorizzati, o infermieri certificati, a condizione, tuttavia, che un'ostetrica senza un certificato rilasciato dal Dipartimento dell'istruzione dello Stato per la somministrazione di agenti immunizzanti, debba soddisfare le condizioni stabilite dal funzionario capo della Salute;
- L'articolo 139 della Legge sull'istruzione, la sezione 576-b della Legge sulla salute pubblica e la sezione 58-1.7 del Titolo 10 del NYCRR, nella misura necessaria a permettere agli infermieri registrati di ordinare la raccolta di campioni con tampone faringeo o nasofaringeo da individui sospetti di essere stati infettati dal COVID-19, a scopo di analisi;
- La sottodivisione 1 della sezione 6902, la sottodivisione 4, 5 e 7 della sezione 6909 della Legge sull'istruzione, la sottodivisione 6 e 7 della sezione 6527 della Legge sull'istruzione e la sezione 63.9 e 64.7 del Titolo 8 del NYCRR, nella misura necessaria a permettere a medici e infermieri certificati di prescrivere un regime terapeutico non specifico per il paziente a infermieri o qualsiasi altra persona autorizzata dalla legge o da questo ordine esecutivo a (1) raccogliere campioni con tampone faringeo o nasofaringeo da individui sospetti di soffrire di un'infezione da COVID-19, a scopo di analisi, o per eseguire altri compiti che possono essere necessari per fornire assistenza a individui diagnosticati o sospettati di soffrire di un'infezione da COVID-19; (2) raccogliere campioni di sangue per la diagnosi della malattia acuta o pregressa COVID-19; (3) somministrare vaccinazioni contro l'influenza o il COVID-19 conformemente alle raccomandazioni più recenti del Comitato consultivo per le pratiche di immunizzazione (Advisory Committee for Immunization Practices - ACIP) e/o all'approvazione o all'autorizzazione per l'uso d'emergenza (Emergency Use Authorization - EUA) dell'Agenzia per gli alimenti e i medicinali degli Stati Uniti (Food and Drug Administration, FDA), in base alle altre condizioni stabilite in questo Ordine, incluse a titolo esemplificativo e non limitativo, quelle relative alla formazione e supervisione, laddove applicabili; e (4) laddove applicabile e nella misura necessaria, svolgere compiti, sotto la supervisione di un infermiere, altrimenti limitati alla competenza di un infermiere autorizzato o registrato per fornire assistenza agli individui;
- Le sezioni 6521 e 6902, le sottodivisioni 4, 5 e 7 della sezione 6909 e le sottodivisioni 6 e 7 della sezione 6527 della Legge sull'istruzione e le sezioni 63.9 e 64.7 del Titolo 8 del NYCRR nella misura in cui limitano l'esecuzione dei regimi terapeutici prescritti da un medico con licenza o da altri fornitori di assistenza sanitaria con licenza e legalmente autorizzati, a infermieri registrati con licenza ai sensi dell'articolo 139 della Legge sull'istruzione, nella misura necessaria a permettere al personale non infermieristico, come consentito dalla legge e previo completamento della formazione ritenuta adeguata dal funzionario capo della salute, di: (1) raccogliere campioni con tampone faringeo, nasale o nasofaringeo, come appropriato in base al caso, da individui sospetti di soffrire di un'infezione da COVID-19 o influenza, a scopo di analisi (2) raccogliere campioni di sangue per la diagnosi della malattia acuta o pregressa COVID-19; (3) somministrare vaccinazioni contro l'influenza o il COVID-19 conformemente alle raccomandazioni più recenti del Comitato consultivo per le pratiche di immunizzazione, ACIP e/o all'approvazione o all'autorizzazione per l'uso d'emergenza (EUA) dell'Agenzia per gli alimenti e i medicinali degli Stati Uniti, in base alle altre condizioni stabilite in questo Ordine, incluse a titolo esemplificativo e non limitativo, quelle relative alla formazione e supervisione, laddove applicabili; e (4) laddove applicabile e nella misura necessaria, svolgere compiti, sotto la supervisione di un infermiere, altrimenti limitati alla competenza di un infermiere autorizzato o registrato per fornire assistenza agli individui;
- La sottodivisione (b) della sezione 405.3 del Titolo 10 del NYCRR, nella misura necessaria a permettere agli ospedali generali di utilizzare volontari qualificati o personale affiliato a diversi ospedali generali, secondo i termini e le condizioni stabilite dal funzionario capo della salute;
- La sezione 400.9 e il paragrafo 7 della sottodivisione h della sezione 405.9 del Titolo 10 del NYCRR, nella misura necessaria a permettere agli ospedali generali e alle case di cura autorizzate, ai sensi dell'articolo 28 della Legge sulla sanità pubblica, che stanno gestendo l'emergenza di dimettere, trasferire o ammettere tali pazienti, come autorizzato dal funzionario capo della salute se necessario a causa di carenze di personale, a condizione che tali strutture adottino tutte le misure ragionevoli per proteggere la salute e la sicurezza di tali

pazienti e residenti, comprese pratiche di trasferimento e dimissione sicure, e nel rispetto della Legge sul trattamento medico d'emergenza e travaglio attivo (Emergency Medical Treatment and Active Labor Act, EMTALA) (42 U.S.C. sezione 1395dd) e qualsiasi regolamento associato;

- La sezione 64.7 del Titolo 8 del NYCRR per ampliare gli interventi che possono essere avviati dagli infermieri per includere l'elettrocardiogramma (ECG) in caso di segni e sintomi di sindrome coronarica acuta, la glicemia per lo stato mentale alterato, esami di laboratorio e linee endovenose per potenziale sepsi e test di gravidanza pre-procedura per accelerare la valutazione e la diagnosi;
- La sezione 415.15 del Titolo 10 del NYCRR nella misura necessaria a permettere che le visite mediche per i residenti delle case di cura siano effettuate tramite telemedicina;
- Le sezioni 405.13 e 755.4 del Titolo 10 del NYCRR nella misura necessaria a permettere a un'infermiera professionale avanzata registrata con un dottorato o un master nella somministrazione dell'anestesia di somministrare l'anestesia in un ospedale generale o in un centro chirurgico ambulatoriale indipendente, senza la supervisione di un medico qualificato in queste strutture sanitarie;
- Le sezioni 800.3, 800.8, 800.9, 800.10, 800.12, 800.17, 800.18, 800.23, 800.24 e 800.26 del Titolo 10 del NYCRR nella misura necessaria a prorogare di un anno tutte le certificazioni esistenti di fornitori di servizi medici d'emergenza; a permettere al funzionario capo della salute di modificare i requisiti di esame o ricertificazione per le certificazioni di fornitori di servizi medici d'emergenza; a sospendere o modificare, a discrezione del funzionario capo della salute, qualsiasi requisito per la ricertificazione di fornitori di servizi medici d'emergenza precedentemente certificati; e, a discrezione del funzionario capo della salute, sviluppare un processo determinato dal Dipartimento della salute, per permettere a qualsiasi fornitore di servizi medici d'emergenza certificato o autorizzato da un altro Stato di fornire servizi medici d'emergenza all'interno dello Stato di New York; a discrezione del funzionario capo della salute, sospendere o modificare i requisiti di attrezzature o veicoli per garantire la sostenibilità delle operazioni EMS;
- La suddivisione (15) della sezione 3001 e le sezioni 800.3, 800.15 e 800.16 del titolo 10 del NYCRR con l'approvazione del Dipartimento della salute, nella misura necessaria a definire il "controllo medico" per includere anche la direzione di emergenza e non di emergenza al personale dei servizi medici di emergenza da parte di un centro di controllo medico regionale o statale e per permettere al personale dei servizi medici di emergenza di operare sotto la consulenza e la direzione di un infermiere, un assistente medico o un paramedico, purché tale professionista medico stia fornendo assistenza sotto la supervisione di un medico e secondo un piano approvato dal Dipartimento della salute;
- Le sezioni 3001, 3005-a, 3008, e 3010 della Legge sulla salute pubblica nella misura necessaria a modificare la definizione di "servizi medici di emergenza" per includere l'assistenza medica di emergenza, non di emergenza e di bassa criticità solo allo scopo di eliminare le restrizioni su un servizio di ambulanza autorizzato o sui fornitori che operano al di fuori del territorio primario elencato sul certificato operativo di tale servizio di ambulanza con la previa approvazione del Dipartimento della salute; permettere al funzionario capo della salute di rilasciare certificazioni provvisorie di fornitore di servizi medici d'emergenza a persone qualificate con periodi di certificazione modificati come approvato; e permettere ai servizi medici d'emergenza di trasportare i pazienti in luoghi diversi dalle strutture sanitarie con la previa approvazione del Dipartimento della salute;
- Le sezioni 6502, 6524, 6905, 6906 e 6910 della Legge sull'istruzione e la Parte 59.8 del titolo 8 del NYCRR nella misura necessaria ad autorizzare i medici in pensione, gli infermieri professionali registrati, gli infermieri diplomati e i praticanti infermieri con licenza e in regola a praticare la professione nello Stato di New York, ma che non sono attualmente registrati nello Stato di New York, a registrarsi nuovamente attraverso l'uso di un modulo di registrazione automatica accelerata sviluppato dallo Stato e di rinunciare a qualsiasi tassa per il periodo di registrazione triennale per tali soggetti;
- Il paragrafo 1 della sezione 6542 della Legge sull'istruzione, il paragrafo 1 della sezione 6549 della Legge sull'istruzione e le sottodivisioni (a) e (b) della sezione 94.2 del titolo 10 del NYCRR nella misura necessaria a permettere un assistente medico e a un assistente specializzato di fornire servizi medici appropriati in base alla relativa istruzione, formazione ed esperienza senza la supervisione di un medico supervisore senza incorrere in sanzioni civili o penali legate alla mancanza di supervisione da parte di un medico supervisore;
- La suddivisione 3 della sezione 6902 della Legge sull'istruzione e relativi regolamenti, inclusa, a titolo esemplificativo e non limitativo, la sezione 64.5 del titolo 10 del NYCRR nella misura necessaria a permettere a un assistente medico e a un praticante infermiere di fornire servizi medici appropriati in base alla relativa istruzione, formazione ed esperienza senza un accordo scritto, o un rapporto di collaborazione

con un medico, senza incorrere sanzioni civili o penali legate alla mancanza di un accordo scritto, o un rapporto di collaborazione, con un medico;

- Il sottoparagrafo (ii) del paragrafo (2) della sottodivisione (g) della sezione 405.4 di 10 N.Y.C.R.R., nella misura necessaria a permettere ai laureati delle scuole mediche straniere, da almeno un anno, di fornire assistenza ai pazienti negli ospedali, è modificato in modo da permettere a tali laureati senza licenza di fornire assistenza ai pazienti negli ospedali se sono laureati da almeno un anno;
- La sottodivisione 4 della sezione 6909, la sottodivisione 6 della sezione 6527 della Legge sull'istruzione, e la sezione 64.7 del Titolo 8 del NYCRR, nella misura necessaria a permettere a medici e infermieri certificati di prescrivere un regime terapeutico non specifico per il paziente a infermieri o qualsiasi altra persona autorizzata dalla legge o da questo ordine esecutivo per raccogliere campioni con tampone faringeo o nasofaringeo da individui sospetti di soffrire di un'infezione da COVID-19, a scopo di analisi, o per eseguire altri compiti che possono essere necessari per fornire assistenza a individui diagnosticati o sospettati di soffrire di un'infezione da COVID-19;
- Le sezioni 8602 e 8603 della Legge sull'istruzione e sezione 58-1.5 del titolo 10 del NYCRR, nella misura necessaria a permettere a persone che soddisfano i requisiti federali per test ad alta complessità di eseguire test per l'individuazione di SARS-CoV-2 in campioni raccolti da individui sospettati di soffrire di un'infezione da COVID-19;
- L'articolo 165 della Legge sull'istruzione e la sezione 58-1.3 del Titolo 10 del NYCRR, nella misura necessaria a permettere agli operatori di laboratorio clinico di eseguire test in un laboratorio clinico sotto supervisione a distanza, purché un supervisore sia presente sul posto almeno otto ore a settimana;
- La sottodivisione 32 della sezione 6530 della Legge sull'istruzione, il Paragrafo (3) della sottodivisione (a) della sezione 29.2 del Titolo 8 del NYCRR, e le sezioni 58-1.11, 405.10, e 415.22 del Titolo 10 del NYCRR, solo nella misura necessaria affinché i fornitori di assistenza sanitaria siano esonerati dai requisiti di registrazione, inclusi, a titolo esemplificativo e non limitativo, l'assegnazione di codici diagnostici o la creazione o il mantenimento di altri registri a scopo di fatturazione, senza che il Dipartimento della salute o il Dipartimento dell'istruzione dello Stato impongano sanzioni civili o penali;
- La sezione 112 della Legge sulla finanza dello Stato, nella misura compatibile con l'articolo V, Sezione 1 della Costituzione dello Stato e nella misura ritenuta necessaria per inserire ulteriori opere, luoghi e tempistiche in contratti statali o per aggiudicare contratti di emergenza o affitti per il trasferimento e il supporto di operazioni statali ai sensi della Sezione 3 della Legge in materia di edifici pubblici, per aggiudicare contratti di emergenza ai sensi della Sezione 9 della Legge in materia di edifici pubblici, aggiudicare contratti d'emergenza relativi a servizi professionali ai sensi della Sezione 136-a della Legge sulla finanza dello Stato; o contratti d'emergenza per servizi professionali ai sensi della sezione 163 della State Finance Law; o contratti d'emergenza per acquisti di beni, servizi e tecnologia attraverso qualsiasi programma federale GSA, programmi federali 1122, o altri veicoli contrattuali statali, regionali, locali, multigiurisdizionali o cooperativi;
- La sezione 163 della Legge finanziaria dello Stato e Articolo 4-C della Legge sullo sviluppo economico (Economic Development Law), per quanto necessario ad accelerare la stipula di contratti per i servizi, le merci e la tecnologia necessari;
- La sezione 4903 della Legge sulle assicurazioni e la sezione 4903 della Legge sulla salute pubblica solo nella misura necessaria ad aumentare la disponibilità di personale sanitario, previa certificazione dell'ospedale al piano sanitario, sospendendo i requisiti per la revisione della preautorizzazione per interventi chirurgici programmati in strutture ospedaliere, ricoveri ospedalieri, servizi ambulatoriali ospedalieri, servizi di assistenza sanitaria a domicilio dopo un ricovero ospedaliero e servizi di riabilitazione per pazienti ricoverati e ambulatoriali dopo un ricovero; e di sospendere la revisione simultanea per i servizi ospedalieri per pazienti ricoverati e ambulatoriali; e di sospendere la revisione retrospettiva per i servizi ospedalieri per pazienti ricoverati e ambulatoriali presso gli ospedali della rete; solo durante la pendenza di questo Ordine Esecutivo; e
- La sottosezione c della sezione 4904 della Legge sulle assicurazioni, il paragrafo 1 della sottosezione b della sezione 4914 della Legge sulle assicurazioni, la sottodivisione 3 della sezione 4904 della Legge sulla salute pubblica e il paragrafo a della sottodivisione 2 della sezione 4914 della Legge sulla salute pubblica, per rinviare i termini di legge richiesti per la presentazione da parte dell'ospedale di un ricorso interno e di un ricorso esterno solo nella misura necessaria ad aumentare la disponibilità di personale sanitario solo durante la pendenza di questo Ordine esecutivo.

RESO ESECUTIVO dalla mia firma autografa e dal Sigillo  
privato dello Stato nella città di Albany, addì  
ventisette settembre dell'anno duemilaventuno.

PER LA GOVERNATRICE

La Segretaria della Governatrice